

# REGOLAMENTO

## USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IL 26/10/2022

### PRINCIPI GENERALI

#### **Art. 1 – FINALITÀ DEI VIAGGI**

In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le visite guidate sono strumenti per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, nonché per contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica. Tendono inoltre a sviluppare le capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole.

Essi rientrano a tutti gli effetti tra le attività didattiche e in generale formative della scuola e rappresentano un momento di arricchimento culturale degli studenti; pertanto devono essere organizzati coinvolgendo gli studenti e le loro famiglie. Sono parte integrante della programmazione annuale e ne costituiscono un complemento ed un approfondimento.

Proprio per questi motivi essi dovranno essere pensati ed organizzati in modo da non costituire un'occasione di disagio per le famiglie, soprattutto dal punto di vista economico.

#### **Art. 2 – PRINCIPI GENERALI DI GESTIONE**

La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che “l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999 e del 6/11/2000 n. 347, ha configurato la completa autonomia delle scuole anche in tale settore; pertanto, la pre-vigente normativa in materia (a titolo esemplificativo, si citano: C.M. n. 291 – 14/10/1992; D.lgs n. 111 – 17/03/1995; C.M. n. 623 – 02/10/1996; C.M. n. 181 – 17/03/1997; D.P.C.M. n. 349 -23/07/1999), costituisce opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo. Pertanto, i suggerimenti recati dalle circolari ministeriali in tema di viaggi non hanno più carattere obbligatorio sul piano dei rapporti funzionali e gerarchici tra le scuole e l'amministrazione scolastica periferica e centrale, ma costituiscono tracce operative da tenere presenti in relazione alle potenziali responsabilità connesse ad eventi accidentali dannosi, e in questo senso il presente regolamento li fa propri, ove non disposto diversamente.

I giorni destinati ai viaggi di istruzione concorrono a tutti gli effetti al raggiungimento dei 200 giorni di lezione previsti dalla legge per ciascun anno scolastico.

### **Art. 3 – RAPPORTI CON LE AGENZIE DI VIAGGI**

Per quanto riguarda i rapporti contrattuali tra l'Istituto e le agenzie di viaggi si fanno proprie le indicazioni delle circolari del MIUR Direzione Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio n. 645/02, n. 1139/02 e 1902/02, nonché dei seguenti riferimenti normativi:

- Articoli 1321-1326-1328 del Codice civile
- Circolare n. 291/1992
- Decreto Legislativo n. 111 del 17/03/95
- Circolare n. 36/1995
- Circolare ministeriale interna n. 3 del 1995
- Circolare ministeriale 380/1995
- L. n.44/2001
- Nota MIUR 03.02.2016, prot. N. 674
- "Vademecum per viaggiare in sicurezza", elaborato dalla Polizia stradale nell'ambito delle iniziative previste dal Protocollo d'intesa siglato il 5 gennaio 2015 con il Ministero dell'Interno.

### **Art. 4 – TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE**

Tra le uscite didattiche si possono individuare:

- lezioni all'aperto o presso musei, gallerie, monumenti e siti d'interesse storico-artistico;
- partecipazione ad attività teatrali;
- partecipazione ad attività o gare sportive;
- partecipazione ad attività collegate con l'educazione ambientale;
- partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali;
- partecipazione a manifestazioni culturali o didattiche.

Per quanto concerne invece visite guidate e viaggi d'istruzione, si possono indicare:

- visite guidate (VIG) – si effettuano nell'arco di una sola giornata, anche in Comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica, fermo restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;
- viaggi di istruzione ordinari (VIO), anche di più giorni, organizzati per classi, finalizzati a promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro paese o di paesi esteri negli aspetti paesaggistici, monumentali, culturali;
- viaggi di istruzione trasversali (VIT), anche di più giorni, a partecipazione individuale, con finalità diverse quali scambi di studenti con l'estero oppure partecipazione a concorsi o attività sportive in sede diversa da quella in cui è ubicata la scuola.

## **NORME OPERATIVE**

### **Art. 5 – CRITERI GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE**

La nota del MIUR N. 2209 11/4/2012 riporta che "l'effettuazione di viaggi di istruzione e visite guidate deve tenere conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti in sede di programmazione dell'azione educativa (cfr. art. 7, D.lgs. n. 297/1994), e dal Consiglio di Istituto o di Circolo nell'ambito dell'organizzazione e programmazione della vita e dell'attività della scuola (cfr. art. 10, comma 3, lettera e), D.lgs. n. 297/1994).

In coerenza con la C.M. n. 623 del 02.10.1996 e successive integrazioni, la scuola considera le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione parte integrante e qualificante dell'offerta formativa, in coerenza con gli obiettivi formativi e didattici del PTOF dell'Istituto.

Per tutti i viaggi di cui all'art. 4 devono essere rispettati tassativamente i seguenti criteri generali:

- a) VIO e VIG sono proposti dai singoli consigli di classe sulla base delle linee generali definite dal collegio docenti e dal Consiglio di Istituto;
- b) i VIT sono proposti da singoli insegnanti o dai dipartimenti e sono destinati a gruppi omogenei di studenti.

#### **Art. 6 – IL RESPONSABILE DEI VIAGGI**

Ogni anno il Cdl delibera la costituzione di un Responsabile dei viaggi con il compito di pianificare l'organizzazione dei viaggi coordinandosi con DS, DSGA e assistente amministrativa referente.

In alternativa, il Cdl può costituire una Commissione viaggi (CoVi) composta da 2 studenti, 3 docenti e due genitori, chiamata a svolgere gli stessi compiti del Responsabile dei viaggi, nelle stesse modalità.

#### **Art. 7 – LE VISITE GUIDATE (VIG)**

Le VIG sono proposte dai Consigli di Classe in fase di programmazione annuale delle attività.

Per ogni VIG, al momento della proposta, il Consiglio di classe deve designare almeno un insegnante accompagnatore senza il quale il viaggio non potrà essere effettuato.

Esse devono essere successivamente approvate dal Consiglio di Classe in presenza dei rappresentanti di alunni e genitori, dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto. Per quanto riguarda quest'ultimo è ammessa, in casi eccezionali e a discrezione del Dirigente Scolastico, l'approvazione con semplice presa d'atto.

Il responsabile predispone il programma della VIG, raccoglie le autorizzazioni dei genitori e collabora con la segreteria di Istituto nell'organizzazione pratica del viaggio.

#### **Art. 8 – I VIAGGI DI ISTRUZIONE ORDINARI (VIO)**

I VIO sono scelti e approvati dai Consigli di Classe tra le proposte del Responsabile viaggi o della Commissione viaggi in fase di programmazione delle attività, tenendo conto che non si deve superare il tetto massimo di spesa qualora questo sia stato stabilito dal Cdl.

I VIO sono progettati, organizzati ed effettuati in base alle seguenti norme:

- a) I viaggi sono effettuati nei periodi deliberati dal Collegio dei Docenti all'inizio di ogni anno scolastico. Deroga a quest'ultima norma può essere concessa dal DS per ragioni organizzative.
- b) Il Consiglio di Classe deve designare almeno un accompagnatore per ogni VIO; ciò implica la possibilità che una classe sia accompagnata anche da uno o più docenti esterni alla classe, qualora questi si rendano disponibili.
- c) Le autorizzazioni dei genitori sono raccolte a cura del Responsabile viaggi o della CoVi – componente docenti -. Dovranno necessariamente indicare il prezzo presunto pro capite del viaggio, e dovranno essere richieste di nuovo nel momento in cui il prezzo reale dovesse essere maggiore di quello presunto di una cifra superiore al 10%.
- d) Il numero minimo di partecipanti ad un viaggio di istruzione è pari al 75% degli iscritti alla classe. È possibile derogare a questa norma solo in considerazione di casi particolari valutati e approvati dal Cdl.
- e) Il Responsabile viaggi o la CoVi (componente docenti) stabilisce gli abbinamenti, prepara le richieste per i preventivi da inviare alle agenzie di viaggi nonché la tabella per la valutazione delle offerte, coordinandosi con DS, DSGA e assistente amministrativo referente.
- f) Il Dirigente scolastico nomina il responsabile del viaggio, tenendo conto delle indicazioni dei Consigli di Classe.
- g) Il Collegio dei Docenti approva il viaggio per tutto ciò che concerne la sua valenza didattica.
- h) L'analisi dei preventivi è effettuata da un'apposita commissione nominata dal DS.
- i) Il Consiglio di Istituto approva il viaggio in via definitiva.
- j) In presenza di patologie che potrebbero generare episodi gravi ed acuti, la famiglia è tenuta ad avvisare gli accompagnatori almeno quindici giorni prima dell'effettuazione del viaggio.
- k) Gli studenti non partecipanti ai viaggi di istruzione devono frequentare il normale orario delle lezioni.

#### **Art. 9 – VIAGGI DI ISTRUZIONE TRASVERSALI (VIT)**

I viaggi di istruzione trasversali possono essere proposti come progetti dagli insegnanti oppure dai dipartimenti direttamente al Collegio dei Docenti che approva o respinge la proposta.

In caso di approvazione, il VIT è gestito completamente da chi lo ha proposto, di concerto con la Segreteria di Istituto e il Dirigente Scolastico. Il VIT è approvato in via definitiva dal Consiglio di Istituto.

#### **Art.10 – NORME RIGUARDO AGLI ACCOMPAGNATORI**

La Circolare Ministeriale del 14 ottobre 1992 n. 291, al punto 8.2, recita: «Quanto al numero (gli accompagnatori debbono essere menzionati nella deliberazione del consiglio di circolo o di istituto), mentre da un lato si ritiene che la più ampia partecipazione serva a soddisfare al meglio le necessità della sorveglianza e dell'apporto didattico, non si può d'altro canto non tener conto delle inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica. Alla luce di tali considerazioni, si conviene che nella programmazione dei viaggi debba essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che [...] il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta». In presenza di alunni DVA in una classe, il rapporto insegnanti – alunni sarà uno ogni dieci. Sarà dovere del Dirigente Scolastico controllare il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e le persone a cui è affidato tale incarico.

Durante il viaggio l'accompagnatore è tenuto all'obbligo della vigilanza degli alunni con l'assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047-2048 ("culpa in vigilando") del Codice civile, con l'integrazione di cui all'art. 61 della legge 11/07/80 n. 312, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo o colpa grave.

Alla luce di tali norme:

- a) Il numero e il nominativo degli accompagnatori per tutti i tipi di viaggio è fissato in via definitiva dal Dirigente Scolastico; verificata la disponibilità del docente, il Dirigente Scolastico conferirà l'incarico con nomina.
- b) Non è possibile effettuare viaggi di alcun tipo con un solo accompagnatore.
- c) Il responsabile, prima del viaggio, ne coordina la preparazione; durante il viaggio, di concerto con gli altri accompagnatori, decide in via definitiva in merito ad eventuali problemi creatisi ed ha l'ultima parola nel caso si debbano prendere provvedimenti urgenti e tempestivi.
- d) Gli accompagnatori devono vigilare sulla sicurezza e sulla disciplina degli studenti secondo quanto previsto dalla legge, responsabilizzandoli al rispetto delle persone, degli animali, delle cose e, soprattutto, di sé stessi.
- e) Gli accompagnatori sono tenuti a far rispettare la disciplina e le regole di convivenza del gruppo.
- f) La collaborazione, l'accordo, e la sintonia tra gli accompagnatori è condizione fondamentale per la buona riuscita del viaggio.
- g) Le famiglie dovranno consegnare ai docenti accompagnatori autorizzazione scritta nel caso si preveda che gli alunni debbano assumere farmaci, con indicazione della posologia e dei tempi di somministrazione.
- h) Dopo il viaggio predispone adeguata relazione sottoscritta da tutti gli accompagnatori.

#### **Art. 11 - NORME DISCIPLINARI**

Tutti gli alunni, maggiorenni e minorenni, s'impegnano a seguire le direttive dei docenti accompagnatori per tutta la durata del viaggio. Gli alunni sono tenuti a partecipare a tutte le attività didattiche previste dal programma, sotto la direzione e la sorveglianza dei docenti o del personale incaricato, senza assumere iniziative autonome. Dovranno, inoltre, mantenere un comportamento sempre corretto nei confronti dei loro compagni, degli insegnanti, del personale addetto ai servizi turistici ed anche rispettoso delle attrezzature alberghiere, dei mezzi di trasporto messi a loro disposizione, dell'ambiente e del patrimonio storico – artistico. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà comunque a carico loro o (se minorenni) delle loro famiglie.

Gli studenti maggiorenni sono, a tutti gli effetti, penalmente e civilmente responsabili delle proprie azioni.

La responsabilità degli studenti è personale: pertanto qualunque comportamento difforme potrà determinare l'applicazione di provvedimenti disciplinari, graduabili in base alla gravità della eventuale mancanza commessa, secondo quanto previsto dai regolamenti di Istituto e di Disciplina.

Si intende che la relazione degli accompagnatori al termine del viaggio, in presenza di problemi disciplinari di qualsiasi genere, dovrà essere il più possibile dettagliata e precisa, e che il responsabile del viaggio, in tali casi, è tenuto a comunicare tempestivamente quanto avvenuto al Dirigente Scolastico. Eventuali episodi d'indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori potranno avere conseguenze disciplinari.

Il Consiglio di classe potrà altresì disporre la non partecipazione al viaggio degli alunni per i quali la scuola ha preso provvedimenti disciplinari di particolare gravità durante l'anno scolastico.

Gli alunni potranno portare il cellulare, ma il suo uso è vietato durante l'attività didattica (come da indicazioni ministeriali), salvo diverse indicazioni dei docenti accompagnatori.

Fotografie e filmati possono essere realizzati dagli alunni o dagli stessi docenti e divulgati esclusivamente in ambito familiare. Essi possono essere pubblicati soltanto sul sito web dell'Istituto, nel rispetto del regolamento della privacy. Né immagini, né video effettuati in visite guidate/viaggio di istruzione potranno essere pubblicati sui social network se non previa liberatoria richiesta alle famiglie delle persone che compaiono nelle immagini. Tali indicazioni non riguardano quindi fotografie artistiche e senza soggetti della scuola, o quelle realizzate da docenti o alunni ritraenti semplicemente se stessi e nessun altro.

## ASPETTI ECONOMICI

### **Art. 12 – COSTO DEI VIAGGI**

I costi relativi ai viaggi sono integralmente a carico delle famiglie degli alunni che vi partecipano, fatta esclusione per le eventuali indennità di missione degli accompagnatori che sono corrisposte dall'Istituto.

Le famiglie versano la quota con le modalità e i tempi indicati dall'Amministrazione scolastica. Con la consegna dell'autorizzazione deve essere versata una quota a titolo di acconto.

È prerogativa del Consiglio di Istituto la determinazione di un tetto di spesa nei modi e nelle forme che esso ritiene opportuno, dopo opportuna consultazione con il Responsabile dei viaggi o con la CoVi.

### **Art. 13 – RIMBORSI**

Qualora, dopo aver versato il contributo, uno studente dovesse essere impossibilitato a partecipare ad un viaggio, può chiedere un rimborso di parte della quota versata, qualora esplicitamente precisato nelle modalità per l'iscrizione indicate dalla scuola e previo accordo con l'agenzia di viaggi (se coinvolta). Le domande di rimborso dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e presentate alla segreteria dell'Istituto non oltre sette giorni dopo il termine del viaggio. Il Dirigente Scolastico insieme al DSGA valuterà con il Responsabile o con la CoVi sulla validità o meno dei motivi addotti per l'ottenimento del rimborso, stabilendo se effettuarlo o meno.

## NORME FINALI E TRANSITORIE

### **Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione del Consiglio di Istituto, e sostituisce completamente qualsiasi regolamento precedente.